

di UMBERTO CERIANI

Agevolazioni per lo sport dilettantistico

L'art. 25 L. 133/1999 introduce misure di sostegno relative allo svolgimento di attività commerciali connesse a scopi istituzionali e alla raccolta pubblica di fondi.

La normativa di favore riservata agli enti sportivi titolari di partita Iva che hanno optato per il regime fiscale previsto dalla L. 398/1991 contiene, all'art. 25 L. 133/1999, la previsione della **non imponibilità** per determinate fattispecie:

â€¢ attività commerciale connessa agli **scopi istituzionali** ;

â€¢ attività di **raccolta pubblica di fondi** in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Queste 2 previsioni sono applicabili sia alle associazioni sportive dilettantistiche che alle società sportive dilettantistiche costituite ai sensi dell'art. 90, c. 1 L. 289/2002 e iscritte al CONI.

Nel primo caso (ASD) si tratta di proventi commerciali conseguiti in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive. La circolare dell'Agenzia delle Entrate 18/E/2018 stabilisce che tali attività siano " **strutturalmente funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica e vengano rese in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione stessa** ". Per meglio definire l'ambito delle attività che rientrano nell'agevolazione l'Agenzia delle Entrate, tramite la circolare n. 43/2000, aveva fornito un **elenco esemplificativo** e non tassativo delle attività; si tratta, per esempio, di somministrazione alimenti e bevande, vendita di attrezzatura sportiva e gadget, cene sociali e lotterie.

Per quanto concerne invece le raccolte pubbliche di fondi, l'ente ha la possibilità di effettuare tale attività con lo scopo di reperire le risorse economiche necessarie per **finanziare le attività associative** , nel rispetto delle seguenti condizioni:

â€¢ deve trattarsi di una raccolta fondi pubblica, destinata alla generalità delle persone;

â€¢ deve essere occasionale;

â€¢ può avvenire tramite l'offerta ai sovventori di beni o servizi di modico valore;

â€¢ deve avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Entrambe le agevolazioni devono rispettare 2 requisiti:

â€¢ **occasionalità** , ossia non più di 2 eventi all'anno;

â€¢ **limite economico di 51.645,69 euro** come stabilito dal D.M. 10.11.1999.

La norma è sempre stata applicata prevedendo la non imponibilità sia ai fini Ires che Iva dei proventi di tali manifestazioni, ma la circolare dell'Agenzia delle Entrate 18/E/2018 ha precisato al paragrafo 3.6 che " *la previsione agevolativa opera solo agli effetti dell'Ires e non dell'Iva* " , precludendo così gran parte dell'interesse per questi 2 strumenti, in quanto l'applicazione della L. 398/1991 prevede l'onere del **versamento dell'Iva** a forfait per un importo pari al **50% delle somme incassate** , senza considerare i costi sostenuti.

Da ultimo, l'art. 20, D.P.R. 600/1973 prevede che l'ente sportivo che ha applicato tali agevolazioni debba redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato **rendiconto** dell'attività svolta, nel quale vanno riportate le entrate e le spese afferenti a ciascuno degli eventi realizzati.